

TRIBUNALE DI MANTOVA

Nella causa n. 181/2016 R.G. promossa da:

COMUNE DI RODIGO

(Avv. Alberto Arrigo Gianolio)

contro

BUETTO GIOVANNI, PEZZINI BARBARA, ROMANELLI MANUEL E
MARCONI SILVIA

(non costituiti)

* *

COMPARSА CONCLUSIONALE

NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI RODIGO

I.

Gli odierni appellati, genitori esercenti la potestà sui figli minori iscritti all'asilo nido di Rivalta sul Mincio nell'anno 2010 – 2011, con l'atto di citazione di primo grado avanti Giudice di Pace di Mantova, hanno chiesto la condanna del Comune di Rodigo al pagamento di Euro 1.110,56 per ciascun nucleo familiare, pari alla differenza tra le rette da loro pagate al gestore del servizio anzidetto nell'anno 2010 – 2011 e quelle pagate nell'anno precedente.

Ciò in ragione della asserita illegittimità delle delibere di G.C. 25.9.2010 n. 108 e 4.9.2010 n. 98 con le quali il Comune di Rodigo aveva rideterminato, per l'anno 2010 – 2011, l'importo dei contributi erogati dall'Amministrazione comunale in favore delle famiglie ai fini dell'abbattimento delle rette in questione, come previsto dall'art. 4 del contratto di appalto per la gestione del servizio 30.10.2007 rep. n. 2199. Il Comune di Rodigo, costituendosi nel giudizio di primo grado, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo.

L'eccezione, a differenza di quanto ritenuto dal Giudice di prime cure con la sentenza appellata, è fondata.

Come diffusamente evidenziato con l'atto di citazione d'appello (cfr. pagg. 5 e segg.), le controversie inerenti la determinazione delle tariffe

dei servizi pubblici sono da ricondursi alla giurisdizione del giudice amministrativo, allorchè tale determinazione non sia frutto di criteri già fissati invariabilmente dalla legge, ma dipenda da considerazioni di pubblico interesse rimesse alla discrezionalità della pubblica amministrazione, rispetto alle quali la posizione dei privati è di interesse legittimo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6.4.2010 n. 1918; Cass. Civ., Sez. Un., 10.11.2014 n. 23924).

Nel caso di specie i contributi comunale erano destinati ad incidere sulla entità della retta del servizio di asilo nido a carico degli utenti e la loro determinazione era rimessa alla più ampia discrezionalità del Comune di Rodigo.

Con il contratto di appalto 30.10.2007 rep. n. 2199 sopra menzionato non erano stati, infatti, predeterminati criteri di sorta per la quantificazione dei contributi e, per di più, il Comune di Rodigo si era riservato una semplice facoltà di erogare i contributi stessi.

All'art. 4 del contratto di appalto 30.10.2007 per la gestione del servizio è, infatti, precisato testualmente: *“Per la gestione del servizio di cui al presente contratto, alla ditta aggiudicataria è riconosciuto un compenso mensile unitario per bambino iscritto a tempo pieno, nella forma della retta pagata dagli utenti, pari a Euro 599,00 iva di legge esclusa. L'eventuale contributo che il Comune potrà erogare alle famiglie a parziale recupero del costo della retta mensile per la fruizione del servizio, verrà stabilito dalla Giunta Comunale che determinerà i criteri e le modalità di contribuzione”*.

La giurisdizione del giudice amministrativo è da ritenersi sussistente anche considerando i contributi comunali di cui trattasi alla stregua di mere sovvenzioni e, pertanto, a prescindere dalla loro incidenza sulla retta del servizio di asilo nido.

La giurisprudenza ha, infatti, affermato, in tema di concessione o revoca di contributi e sovvenzioni, che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo va operato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, in

quanto il destinatario dei finanziamenti pubblici può vantare, nei confronti dell'autorità pubblica concedente, una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere della suddetta autorità di riconoscere l'erogazione del beneficio, o di annullarlo o revocarlo per contrasto con l'interesse pubblico), quanto di diritto soggettivo relativamente alla concreta erogazione delle somme oggetto di finanziamento ed alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi (cfr., fra le altre, Cass., Sez. Un., 25.1.2013 n. 1776; idem 24.1.2013 n. 1710; Cons. Stato, Ad. Plen. 29.1.2014 n. 6).

Nel caso di specie si verte, chiaramente, nella prima delle anzidette ipotesi, avendo sostenuto gli appellati che il Comune di Rodigo avrebbe dovuto riconoscere il contributo relativo all'anno 2010 - 2011 nella stessa misura dell'anno precedente.

Il Giudice di Pace con la sentenza appellata ha affermato che gli attori, impugnate le delibere di G.C. n. 98/2010 e n. 108/2010 con il ricorso straordinario al Capo dello Stato, avevano correttamente instaurato avanti al giudice ordinario la causa risarcitoria volta ad ottenere la ripetizione delle maggiori somme pagate in forza dei succitati atti deliberativi, in quanto al T.A.R. o al Capo dello Stato possono essere proposte esclusivamente questioni afferenti alla legittimità degli atti deliberativi.

L'assunto, come già posto in rilievo con l'atto di appello, è del tutto infondato.

L'art. 30 del D.Lgs. n. 104/2010, infatti, prevede espressamente la possibilità di esperire avanti al giudice amministrativo l'azione per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi legittimi nella giurisdizione di legittimità ed anche dalla lesione di diritti soggettivi nei casi di giurisdizione esclusiva.

L'azione risarcitoria avrebbe dovuto, pertanto, essere proposta avanti al giudice amministrativo.

L'azione è stata, invece, proposta avanti al Giudice di pace e questi per di più, incurante del fatto che il ricorso straordinario al Capo dello Stato

proposto dagli appellati per l'annullamento delle delibere comunali contestate era stato rigettato con il decreto del Presidente della Repubblica 14.2.2014 (prodotto nel giudizio di primo grado), ha, ciò nonostante, accolto la domanda risarcitoria sulla base di una autonoma valutazione dell'operato del Comune di Rodigo; valutazione che, per espressa ammissione dello stesso Giudice di pace, competeva al T.A.R. o al Capo dello Stato.

La sentenza impugnata, oltre a disattendere norme e principi di diritto in materia, appare, pertanto, *in parte qua* anche palesemente incongruente e contraddittoria.

II.

Ferme le superiori considerazioni di carattere assorbente, il Comune di Rodigo, con l'atto di citazione di appello (cfr. pagg. 9 e segg.), ha contestato la sentenza appellata anche nella parte in cui il Giudice di pace di Mantova ha disatteso l'eccezione di carenza di interesse ad agire degli attori, odierni appellati, Buetto e Pezzini per non avere prodotto la certificazione Isee necessaria per fruire dei contributi determinati dal Comune di Rodigo.

La mancata produzione di tale certificazione trova spiegazione nelle risultanze delle verifiche eseguite dal Comune di Rodigo.

E' stato, infatti, accertato che, negli anni considerati 2010-2011, i consorti Buetto e Pezzini avevano un reddito complessivo di oltre Euro 150.000,00.

Il che dimostra il carattere eminentemente pretestuoso della azione promossa dai predetti Sigg.ri Buetto e Pezzini, i cui redditi non giustificavano alcuna contribuzione da parte del Comune di Rodigo.

* *

La scrivente difesa, per il resto, si riporta alle argomentazioni dell'atto di citazione d'appello con le quali ritiene di avere adeguatamente dimostrato l'erroneità della sentenza appellata anche nel merito.

Mantova, 15 febbraio 2018.

Avv. Alberto Arrigo Gianolio

